

REGOLAMENTO (CE) N. 202/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all'impiego del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 in alimenti composti contenenti lasalocid sodico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾, quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione ⁽³⁾, in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 ⁽⁵⁾ e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ⁽⁶⁾. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione di tale preparato in modo da consen-

tere l'impiego in mangimi per i tacchini da ingrasso contenenti il seguente coccidiostatico: lasalocid sodico. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

- (4) Nel parere del 22 ottobre 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 e il lasalocid sodico ⁽⁷⁾.
- (5) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 600/2005.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽³⁾ GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

⁽⁷⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla compatibilità del prodotto microbico Bioplus 2B (*Bacillus licheniformis* e *Bacillus subtilis*) con il lasalocid sodico. *The EFSA Journal* (2008) 841, pag. 1.

